



Città di Canicattì

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA SINDACALE

(ex art. 191 D.Lgs. 152/2006)

n. 127 del 18 LUG. 2017

**OGGETTO :** Ordinanza contingibile ed urgente per il conferimento/smaltimento di rifiuti ingombranti, beni durevoli, speciali pericoli e non pericolosi, ramaglie, frazione umida, RAEE.

### PREMESSO:

**CHE** la gestione del servizio di igiene urbana, con Ordinanza Sindacale n. 137 del 29 settembre 2014 e successiva O.O. S.S. di proroga, in essere ai sensi dell'art. 191 del D. lgs.152 /2006, è stato trasferito in capo al Sindaco che ha affidato a soggetto terzo il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento e servizi accessori su tutto il territorio; e che ai sensi e per gli effetti dell'art.191 comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali la frazione differenziata degli rsu sarà conferita presso i centri autorizzati ai sensi e per effetto della direttiva in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti (ex ordinanza del Presidente della Regione n°8/rif del 27/09/2013) e successive ordinanze.

**CHE** il recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti rientra tra le attività, fondamentali per garantire la continuità del servizio di igiene urbana;

**CHE** nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono raccolti una serie di rifiuti denominati genericamente ingombranti che nella specie vengono classificati con i seguenti codici CER: 160103, 200132, 200307, 200140, 200138, 150103, 200108 , 200302, 200201, RAEE;

**CHE** a seguito dell'avvio di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e all'abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti promossa da questo Ente coinvolgendo i mass media ha prodotto ottimi risultati registrando la raccolta di notevoli quantitativi di rifiuti ingombranti, RAEE e frazione umida;

**CHE** per l'affidamento del servizio di "stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti ingombranti, durevoli, speciali pericolosi e non pericolosi, ramaglie, frazione, umida, RAEE del territorio comunale sono stati predisposti gli atti per di gara;

**CHE** detta gara ai sensi del disposto D.Lsg 50/2017 e ss.mm.ii. deve essere esperita dal Libero Consorzio di Agrigento con le lungaggini burocratiche previsti per legge;

**CHE** il deposito temporaneo di rifiuti ingombranti non può superare determinati limiti quantitativi e temporali previsti dal D.Lgs 152/2006 a fronte dei quali l'Ente potrebbe essere oggetto di pesanti procedure sanzionatorie;

CHE è stata elaborata una stima approssimativa dei rifiuti ingombranti corrispondenti a quelli catalogati nei suddetti codici CER di circa 150 tonnellate per una spesa complessiva di € 55.000,00 IVA compresa;

**RILEVATO** che nelle more dell'espletamento della gara si potrebbero creare i presupposti di gravi e concreti rischi per la salute pubblica con il procrastinare o adottare procedure con dispendio di lunghi tempi burocratici per effettuare gli interventi di igiene pubblica nell'interesse primario della salute dei cittadini, aggravato da problemi che potrebbero crearsi in caso di incendio vista la stagione estiva, per cui senza indugio alcuno se ne **dichiara il carattere di urgenza** per il loro smaltimento.

**RITENUTO** necessario individuare piattaforme presenti nel territorio per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di conferimento di rifiuti D.Lgs n°152/2006 art.182 bis comma1 lett.b);

**RITENUTO** necessario considerare per ragioni di logisticita e ragionevolezza nonché in perfetta armonia con le regole tecniche e giuridiche in tema di corretta gestione dei rifiuti, solo le piattaforme autorizzate limitrofe al nostro territorio in ragione dei seguenti principi:

- Principio di prossimità dell'impianto di conferimento di cui all'art.182 bis comma1 lett.b) del D.lgs n°152/2006 che testualmente dispone "b)permette lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o dalla necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti";
- Principio della minima movimentazione;
- Principio di economicità atteso che il conferimento fuori provincia comporterebbe un costo aggiuntivo per il trasporto;
- Principio di maggiore facilità del controllo e monitoraggio dei rifiuti se conferiti in un impianto che non sia allocato troppo distante dal luogo di produzione;

CHE per le finalità di cui sopra è stata effettuata una indagine di mercato e individuate le ditte presenti nel territorio ai sensi del D.Lgs n°152/2006 art.182 bis comma1 lett.b) sono a ditta OMNIA srl sita a Licata in c/da Piano Bugiades; SEAP sita ad Aragona Zona ASI; ditta Marcopolo sita a Canicatti c/da Cazzola; Giglione Servizi a Joppolo Giancaxio via Ugo Foscolo;

CHE i prezzi, sulla base di una ricerca di mercato, sono fissati nei seguenti:

1. € 270,00 tonn. (rifiuti codici CER 160103, 200132, 200307, 200140, 200302, 200123\* e assimilati)
2. € 120,00 tonn. CER 200108;
3. € 80,00 tonn CER 200201; 200302;

Il prezzo si intende compreso servizio di: stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero e ogni altra spesa occorrente per il finanziamento di tutta la filiera di gestione del rifiuto con inizio dalla disponibilità fino allo smaltimento/recupero.

CHE il responsabile della P.O.3 Dr. Paolo Adamo ai sensi dell'art. 176 del DPR n°207/2010, vista la necessità e l'urgenza ha contattato le ditte specializzate a cui affidare il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti, rifiuti biodegradabile RAEE;

**VISTO** l'art.191 del D.Lgs n°152/2006 che dispone "qualora si verificano situazioni di eccezionale e d'urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente" poiché ne ricorrono i presupposti:

1. **della estrema urgenza**, dato l'impossibilità da differire nel tempo il provvedimento della ordinanza contingibile non potendosi provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione per fronteggiare una situazione eccezionale ed urgente di tutela della salute;
2. **degli eventi imprevedibili** per l'amm.ne comunale determinate dai danni di forza

maggiore causate da eventi meteorici;

**RITENUTO** che, per le ragioni esplicitate in precedenza, urgente e necessario procedere a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale:

**VISTO** all'art.192 del D.Lgs n°152/2006 che prescrive:

- al comma 1 "l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo sono vietati"
- al comma 2 "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, nelle acque superficiali o sotterranee";

**VISTO** l'art.198 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di rifiuti;

**VISTA** la disponibilità delle ditte per l'espletamento del servizio in argomento;

**RITENUTE** sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di derogare dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal codice dei contratti, di cui al D.Lgs 163/2006 stante urgenza;

**RITENUTO** altresì che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione del provvedimento ex art.50 del D.Lgs 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art.191 comma 3 Lgs 3 aprile 2006 n°152;

**VISTO** i pareri di correttezza amministrativa e regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006 n°152;

**VISTO** il D.lgs 12 aprile 2006 n°163;

**VISTO** l'art.50 del D.lgs 18/08/2000 n°267;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente dispositivo

**Di affidare** ai sensi pe per effetto dell'art.191 del D.lgs n°152 /2006 il servizio conferimento smaltimento/recupero e trasporto di rifiuti ingombranti, beni durevoli, speciali pericoli e non pericolosi, ramaglie, frazione umida, RAEE alle ditte OMNIA srl sita a Licata in c/da Piano Bugiades; SEAP sita ad Aragona Zona ASI; ditta Marcopolo sita a Canicatti c/da Cazzola, Giglione Servizi a Joppolo Giancaxio via Ugo Foscolo.

**Di demandare** al Responsabile della P.O.3 Dr. Paolo Adamo area Ambiente e al Responsabile Dr.ssa Camela Meli area Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, a dare esecuzione alla presente ordinanza ed adottare gli atti consequenziali;

**Di dare atto** che la spesa è stata stimata in € 48.000,00 iva compresa trova copertura finanziaria nel capitolo 1573;

**Di comunicare** inoltre la presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art.191 del D.Lgs 152/2006 e sss.mm.ii a cura dell'Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Ministro dell'Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente delle Regione Siciliana, al Prefetto di Agrigento;

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n°241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge reginale 30/04/1991, n°10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

## RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è U.T.C. Area Ambiente e Gestione del Territorio del Comune di Canicattì;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all' Albo Pretorio online del Comune.

**DISPONE** che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati.

**IL SINDACO**

(Avv. Ettore Di Ventura)



**CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E REGOLARITÀ TECNICA**  
ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica

Addì,

IL Responsabile P.O.3  
Dr. Paolo Adamo

**REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addì,



IL Responsabile P.O.2  
Dr.ssa Carmelina Meli.